



STUDIO CUGNASCO

CONSULENZA FISCALE, SOCIETARIA, CONTABILE E DEL LAVORO

commercialisti

NOTIZIARIO DI STUDIO

aprile 2024



Disegno realizzato da Letizia Bongioanni, classe III B, scuola media Franco Centro (I. C. Oltrestura).

“Quando mi è stato presentato questo progetto ho subito pensato alla pace come una creatura libera che potesse trasformare il mondo in un posto migliore; proprio per questo ho deciso di rappresentarla attraverso le colombe colorate. I colori utilizzati sono quelli dell'arcobaleno, che rappresenta la pace e, attraverso la sua bellezza, colora il mondo, appositamente rappresentato con il grigio e il bianco. Le colombe, finalmente libere, volano fuori dal barattolo, che rappresenta la limitazione della pace, ossia la guerra. Il contenitore in vetro è su una scrivania, davanti ad una finestra con due tende, anche queste sono colorate e hanno rappresentati dei mandala, che in alcune popolazioni indigene venivano usati per ricorrere alla soluzione di un problema, la guerra in questo caso.”

I colori delle opere vincitrici del Concorso “Un poster per la pace 2023-2024” del Lions Club International, attivato a livello cittadino dal Lions Club Cuneo, realizzate dagli studenti delle locali scuole medie, illuminano ogni mese la copertina dell'edizione 2024 del nostro Notiziario, rivisitato quest'anno sia dal punto di vista grafico, che contenutistico. Dedicando lo spazio d'apertura alle ragazze e ai ragazzi delle scuole, alla loro creatività, ai loro pensieri, il Notiziario aspira anche ad essere strumento di condivisione di quei sentimenti contrastanti, d'incertezza e di speranza per il futuro, che il tema della pace evoca in questo periodo storico di grande cambiamento e che i giovani sanno esprimere in maniera assolutamente vitale.

Indice

Editoriale	pag. 3
A cura del Prof. Alessandro Ciatti Càimi	
Le nostre rubriche	
Attività fiduciaria e di trust - a cura dell'Avv. Silvio Rivetti.....	pag. 5
Diritto societario e commerciale - a cura dell'Avv. Roberto Cugnasco.....	pag. 6
Diritto penale dell'impresa - a cura dell'Avv. Riccardo Salomone.....	pag. 7
Il Terzo Settore - a cura dei professionisti dello Studio.....	pag. 8
Il controllo di gestione e gli adeguati assetti - a cura del Prof. Fabio Sansalvadore.....	pag. 9
Ospite del mese.....	pag. 10
Notizie in breve	pag. 12
Scadenario	pag. 16
Informazioni e contatti	pag. 17
Attività di sostegno al Terzo Settore	pag. 18

Collaborano al nostro Notiziario:

Prof. Alessandro Ciatti Càimi

Professore Ordinario di Diritto Privato presso l'Università degli Studi di Torino.

Avv. Silvio Rivetti

Avvocato in Cuneo, autore per *ISole24Ore*, docente presso il Master di diritto tributario dell'impresa (MDT) presso l'Università L. Bocconi di Milano, si occupa prevalentemente di diritto tributario.

Avv. Roberto Cugnasco

Avvocato in Milano, abilitato in Italia e New York, LL.M. (Master of Laws) presso la Yale Law School, Ph.D. in diritto commerciale presso l'Università di Roma Tor Vergata, si occupa prevalentemente di diritto societario e operazioni di M&A.

Avv. Riccardo Salomone

Avvocato penalista in Torino, Partner de *ISole24Ore*, si occupa prevalentemente di DLgs 231/2001, whistleblowing e diritto penale dell'impresa.

Prof. Fabio Sansalvadore

Dottore Commercialista e Revisore Legale, Ph.D. in Economia Aziendale e Professore a contratto presso l'Università di Torino, si occupa prevalentemente di consulenza aziendale, analisi settoriale e sviluppo locale, bilanci di sostenibilità.

I nuovi rimedi a disposizione del consumatore (e della microimpresa) di fronte a una pratica commerciale scorretta. Oltre il caso “Balocco-Ferragni”.

1. Il caso Balocco - Chiara Ferragni. – È ormai assai nota la vicenda che ha visto coinvolta la Balocco e la nota influencer Chiara Ferragni.

Dapprima l’Autorità garante per la concorrenza e il mercato (nota anche come Antitrust) ha sanzionato le società Fenice S.r.l. e TBS Crew S.r.l., che gestiscono i marchi e i diritti relativi alla personalità e all’identità personale della signora Chiara Ferragni, rispettivamente per 400 mila euro e per 675 mila euro, e appunto la Balocco S.p.A. Industria Dolciaria per 420 mila euro. È stata infatti riconosciuta la sussistenza di una pratica commerciale scorretta per aver pubblicizzato il “Pandoro Pink Christmas”, “griffato” da Chiara Ferragni, lasciando intendere ai consumatori che, comprandolo, avrebbero contribuito a una donazione all’Ospedale Regina Margherita di Torino per acquistare un nuovo macchinario per le cure terapeutiche dei bambini affetti da Osteosarcoma e Sarcoma di Ewing. Le società Fenice e TBS Crew hanno incassato la somma di oltre 1 milione di euro a titolo di corrispettivo per la licenza dei marchi della signora Ferragni e per la realizzazione dei contenuti pubblicitari senza versare nulla all’ospedale Regina Margherita di Torino.

Più in dettaglio:

a) si sarebbe fatto credere, nel comunicato stampa di presentazione dell’iniziativa, che acquistando il “Pandoro Pink Christmas” al prezzo di oltre 9 euro, anziché di circa euro 3,70 del pandoro non griffato, i consumatori avrebbero contribuito alla donazione che, in realtà, era già stata fatta dalla sola Balocco, in cifra fissa, a maggio 2022, quindi molti mesi prima del lancio dell’iniziativa, avvenuto a novembre 2022;

b) si sarebbero diffuse, tramite il cartiglio apposto su ogni singolo pandoro “griffato” Ferragni, informazioni idonee ad avvalorare la circostanza - non vera - che l’acquisto del prodotto avrebbe contribuito alla donazione pubblicizzata;

c) si sarebbero pubblicati post e stories sui canali social della signora Ferragni in cui si lasciava intendere che comprando il “Pandoro Pink Christmas” si poteva contribuire alla donazione e che la Signora Ferragni

partecipava direttamente alla donazione, circostanze risultate non rispondenti al vero, nonostante le sue società avessero incassato oltre 1 milione di euro.

L’Autorità ha ritenuto inoltre che anche il prezzo del pandoro “griffato”, proposto in vendita al pubblico a un prezzo pari a circa due volte e mezzo il prezzo del Pandoro classico Balocco, abbia contribuito a indurre in errore i consumatori rafforzando la loro percezione di poter contribuire alla donazione acquistando il “Pandoro Pink Christmas”.

A sua volta la sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale di Torino, su domanda di un’associazione di consumatori (il Codacons), ha riconosciuto il carattere ingannevole della pratica commerciale giacché – a causa delle modalità di pubblicizzazione e diffusione della pratica commerciale poste effettivamente in essere (anche) dalla società Balocco S.p.A. – si era lasciato intendere ai consumatori, contrariamente al vero, che, acquistando il “Pandoro Pink Christmas”, si sarebbe contribuito direttamente e proporzionalmente al reperimento dei fondi utili al finanziamento in favore dell’ospedale Regina Margherita di Torino per l’acquisto di un nuovo macchinario, che avrebbe permesso di esplorare nuove strade per le cure terapeutiche dei bambini affetti da Osteosarcoma e Sarcoma di Ewing.

2. Il divieto di pratiche commerciali “sleali” e la novellazione dell’art. 27 del Codice del consumo. – L’introduzione nel diritto europeo – e quindi nei singoli ordinamenti nazionali – del divieto di pratiche commerciali “sleali” (o, come ha preferito il nostro legislatore, “scorrette”) è poco noto ai consumatori (e alle microimprese che si trovano a beneficiarne in Italia, grazie all’art. 7, comma 1, del DL 24.01.2012, n. 1, convertito dalla L. 24.03.2012, n. 27) ma ha apportato un deciso giro di vite sull’assetto collettivo (e indirettamente individuale) delle relazioni tra professionisti e consumatori (e appunto le microimprese). Il fenomeno giuridico consumeristico – da sempre refrattario a trovare nello zoppicante processo civile il luogo naturale di applicazione per la composizione dei contrasti – ha ritrovato nell’Autorità garante della concorrenza e mercato il proprio principale, se non quasi esclusivo, interprete e custode. Almeno sino a quando il giudice amministrativo non ha provato a limitarle o addirittura impedirle di assolvere

quel compito, con decisioni che di quando in quando ci hanno lasciato più che dubbiosi.

Già all'indomani dell'emanazione della direttiva 2005/29/Ce, si era avvertito tuttavia quanto potesse rivelarsi controverso configurare uno o più rimedi, oltre a quello risarcitorio, somministrati alla vittima di quelle pratiche; rimedi capaci di recuperare, a una dimensione ormai decisamente gius pubblicista del diritto che lo riguarda, la pienezza di quel diritto di azione che è viceversa cardine e fondamento del diritto civile.

Ci si potrà pure considerare "moralmente" soddisfatti di apprendere, ad esempio, che sia stato punito adeguatamente chi ci ha turlupinati facendoci spendere qualche euro in più per acquistare un pandoro, pensando di contribuire a una buona causa. Ma, pure se pochi, farebbe piacere forse a molti di riavere indietro quei soldini buttati nelle tasche di quegli stessi che ci hanno canzonato senza pudore.

Il legislatore europeo ha così novellato il testo della direttiva del 2005, chiedendo ai singoli Stati di munirsi di una disciplina che consentisse di fornire al consumatore «rimedi proporzionati ed effettivi», da aggiungere a quelli risarcitori, quali la riduzione del prezzo e addirittura la risoluzione del contratto.

I rimedi risarcitori infatti, a parte il periodo di prescrizione breve (quinquennale), demandano alla vittima di fornire al giudice due temi di prova tutt'altro che agevoli: la sussistenza e la consistenza del danno subito, oltre alla "colpa" di chi ha posto in essere la pratica scorretta.

Seppure collocato in posizione infelice nel nostro codice del consumo (l'art. 1, comma 7, lett. d) del decreto legislativo 7 marzo 2023, n. 26 lo ha infatti sistemato lì dove si disciplina il procedimento avanti l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato), è oggi consentito al giudice ordinario – adito dal consumatore (o anche dalla microimpresa, si deve ritenere) vittima della pratica commerciale – di adeguare al ribasso il corrispettivo dovuto al professionista o appunto di sancire la dissoluzione del vincolo contrattuale.

L'acquirente del pandoro griffato, così come l'acquirente di quei veicoli ai quali era stato alterato il sistema di rivelazione delle emissioni di ossido di azoto (chi ricorda il dieselgate oggi in Italia?), possono infatti rivolgersi oggi individualmente al giudice competente per valore (in genere il Giudice di pace) per sentir condannare gli autori delle pratiche scorrette a versare loro la differenza esborsata tra il prezzo pagato e il valore effettivo del pandoro (o

dell'autoveicolo) ovvero – chiedendo di pronunciare la risoluzione del contratto (o forse esercitando il recesso dal contratto stipulato a causa dell'inadempimento) – l'intero prezzo versato, a fronte però della restituzione delle merci acquistate. Il tutto con la condanna alle spese del giudizio a carico dell'impresa soccombente. Il termine di prescrizione è quello ordinario decennale.

Nei settori protetti del divieto di pratiche scorrette, la nuova previsione potrebbe apportare – ed è anzi assai probabile che apporterà – un vero e proprio cambio di passo nelle relazioni commerciali, che con ogni probabilità dovranno uniformarsi a uno standard di diligenza professionale assai più elevato di quello oggi consueto. Ciò quanto meno se le imprese intenderanno scongiurare il pericolo di una moltiplicazione di micro-contenziosi che in forma aggregata potrebbero finire col pesare anche in modo significativo sui loro bilanci (anche di quelle che elaborano le inserzioni pubblicitarie e le strategie di marketing) e sulla loro reputazione commerciale.

A quel punto, il consumatore infatti non dovrebbe più pazientare attendendo l'esperimento di quelle azioni collettive risarcitorie e restitutorie, che vengono più spesso annunziate che fruttuosamente esperite (la relativa disciplina è mutata nel corso degli anni almeno cinque o sei volte ma esse restano rare e, a dir poco, nella prassi giudiziaria).

Tutto questo presuppone però che i consumatori (e le microimprese) siano messi in condizione di conoscere le deliberazioni dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato; questo è il vero nodo che resta da sciogliere.

Spesso, poco o nulla se ne sa infatti. E non deve stupire. Gli organi deputati a informarli, quando non appartengono addirittura a chi ha posto in essere la pratica scorretta, vengono in grande misura finanziati attraverso le inserzioni pubblicitarie di quelle stesse imprese che si ritrovano a esser condannate.

E qui si ritorna inevitabilmente al solito vecchio problema della legislazione consumeristica: la disinformazione di chi dovrebbe esserne tutelato. Che poi, se si guarda bene, è il problema più grave delle democrazie contemporanee: gli elettori vengono chiamati a votare dopo essere stati muniti di una robusta benda sopra gli occhi e le orecchie da parte di quanti li avrebbero dovuti informare. Non è da pessimisti inveterati aggiungere che, a dispetto di certe avvisaglie che potevano far ben sperare, l'avvento di internet purtroppo non ha mutato questo stato di cose.

Le nostre rubriche

Attività fiduciaria e di trust

(a cura dell'Avv. Silvio Rivetti)

L'imposizione fiscale nel trust testamentario

Sono essenzialmente tre gli obiettivi che possono spingere la persona ad avvalersi del meccanismo del trust per disporre del proprio patrimonio post mortem: l'esigenza di proteggere gli interessi di beneficiari che non sono in grado di gestire il patrimonio in maniera autonoma per i motivi più svariati (giovane età, problematiche di salute, immaturità caratteriale), cui si affianca l'obiettivo di conservare nel tempo l'unitarietà di un patrimonio o la conduzione di un'attività economica; la volontà di destinare beni a scopi benefici e meritori; la ricerca della migliore soluzione di pianificazione successoria anche in chiave di ottimizzazione del carico tributario.

In questo quadro, si definisce ordinariamente "trust testamentario" l'operazione di segregazione di patrimonio in trust effettuata mediante testamento. Diverse sono le modalità con le quali la persona disponente del trust potrà coordinare tale istituto con le sue disposizioni testamentarie: per esempio, il disponente potrà decidere di utilizzare la scheda testamentaria per redigere direttamente l'atto istitutivo del trust, con la conseguenza che il trust "prenderà vita" al suo decesso; oppure potrà utilizzare il testamento per delineare almeno le istruzioni e direttrici fondamentali del trust, e per definirne le dotazioni patrimoniali, affidando l'incarico di redigere l'atto costitutivo del trust a un esecutore testamentario. Il disponente potrà, inoltre, decidere di istituire il trust e di dotarlo di beni direttamente durante la sua vita, per poi disporre l'incremento delle attribuzioni per mezzo delle successive disposizioni testamentarie; oppure potrà rinviare direttamente al testamento la definizione delle dotazioni patrimoniali del trust già istituito e, nel frattempo, "dormiente".

Dal punto di vista della fiscalità del trust testamentario, con la recente risposta all'interpello n. 90/E dell'11 aprile 2024 l'Agenzia delle Entrate ha preso in considerazione proprio la casistica del disponente che aveva già istituito un trust in vita, dotandolo di beni, a cui aveva sommato un ulteriore apporto di beni per mezzo del suo testamento, con effetto dunque a far data dal suo decesso. Per le Entrate, tale dotazione non è soggetta a imposta di successione:

in applicazione delle regole già rese note con la basilare circolare n. 34/E/2022, che ha superato la precedente impostazione erariale di cui alle circolari nn. 48/E/2007 e 3/E/2008, per le quali l'imposta sulle successioni e donazioni doveva applicarsi immediatamente, in misura proporzionale, all'originario negozio di apporto dei beni in trust, coincidente con la "costituzione del vincolo di destinazione" (di qui, l'imposizione "in entrata", ossia all'atto dispositivo del bene in trust; senza successiva imposizione all'atto del trasferimento al beneficiario).

La predetta impostazione erariale, dapprima sposata dalla giurisprudenza della Cassazione, è stata poi progressivamente abbandonata dalla Suprema Corte, che più correttamente ha finito con l'individuare il vero presupposto impositivo non tanto nell'apporto dei beni in trust, quanto nell'effettivo e stabile trasferimento della ricchezza ai soggetti beneficiari, soggetti passivi del tributo soltanto a fronte del reale incremento del proprio patrimonio, con il passaggio nella loro disponibilità dei beni già segregati (fra le molte, Cass. nn. 24153 e 24154/2020; Cass. n. 16688/2021). Se dunque, nella nuova – e finalmente pacifica – lettura erariale, ai fini impositivi la "costituzione del vincolo di destinazione" è da dirsi in sé irrilevante, anche la segregazione dei beni nel trust testamentario è egualmente irrilevante. Secondo il Fisco, resta peraltro sempre necessario presentare la dichiarazione di successione, anche se l'imposta non è dovuta. Al riguardo, stando alla bozza di riforma dell'imposta di successione presentata dal Governo in data 9 aprile, il trustee del trust testamentario sarà formalmente incluso tra i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione di successione; e potrà anche esercitare l'opzione per il pagamento immediato dell'imposta, per evitarne la debenza quale imposta di donazione sulle future distribuzioni patrimoniali a favore dei beneficiari; tenendosi sempre fermo, ai fini della determinazione delle aliquote e delle franchigie applicabili, il rapporto di parentela o coniugio intercorrente tra il disponente e il beneficiario.

Le nostre rubriche

Diritto societario e commerciale

(a cura dell'Avv. Roberto Cugnasco)

L'operatività della prelazione statutaria nel caso di *change of control* del socio

Il principio di libera trasferibilità delle azioni o quote nelle società di capitali trova sovente un'eccezione negli statuti di società che prevedono clausole limitative al trasferimento che costituiscono quelle particolari "condizioni" a cui si può subordinare il trasferimento di azioni o quote ai sensi, rispettivamente, dell'art. 2355-bis c.c. per le società per azioni, e art. 2469 c.c. per le società a responsabilità limitata. Una delle più comuni clausole limitative della circolazione delle partecipazioni sociali è quella della prelazione, che impone al socio che voglia alienare la propria partecipazione a un potenziale terzo acquirente di offrire in prelazione l'acquisto della stessa agli altri soci a parità di condizioni (quantomeno nella c.d. prelazione propria) offerte al terzo. Si tratta di clausole a cui è riconosciuta "efficacia reale" dal nostro ordinamento: laddove il trasferimento della partecipazione avvenga in violazione della clausola di prelazione, l'acquisto sarà inefficace e non opponibile alla società, che potrà rifiutare l'iscrizione a libro soci (nel caso delle s.p.a.) o comunque il riconoscimento della qualità di socio in capo al terzo acquirente. Ad esse è connessa una duplice funzione: quella c.d. negativa, consistente nell'evitare l'accesso di terzi in società, e quella c.d. positiva, consistente nella possibilità per i soci di accrescere la propria quota di partecipazione in caso di uscita di un altro socio.

Quasi sempre le clausole di prelazione includono una definizione di "trasferimento" rilevante molto ampia, ad es. riferendosi a qualsiasi trasferimento a titolo oneroso o gratuito (anche nell'ambito di cessione o conferimento d'azienda, fusioni o scissioni) che comporti – talvolta si precisa anche "indirettamente" – un cambiamento nella titolarità delle azioni o quote. E poiché tali clausole possono dispiegare i propri effetti esclusivamente con riferimento alle partecipazioni della società nel cui statuto

sono inserite, il mutamento "indiretto" della titolarità delle stesse, quand'anche contemplato nella definizione di trasferimento, rischia di non avere effetti azionabili con la prelazione statutaria. In caso di *change of control* di Alfa (persona giuridica) socio di Beta – cioè in caso di cessione a terzi di tutto il (o la maggioranza del) capitale sociale di Alfa – si avrebbe un trasferimento indiretto e sostanziale della titolarità ultima delle azioni di Beta detenute da Alfa, senza che le stesse siano state direttamente e formalmente trasferite a terzi e senza che i soci diversi da Beta possano lamentare una violazione della clausola di prelazione dello statuto di Alfa, né in alcun modo opporsi a tale cessione. A fronte di un'isolata pronuncia di merito¹, più recente giurisprudenza ha infatti affermato che "nelle ipotesi di *change of control* del socio viene a mancare lo stesso presupposto per l'operatività della clausola di prelazione costituito dal trasferimento della partecipazione sociale"² e, dunque, gli altri soci non potranno ovviamente far valere l'invalidità del trasferimento "a monte", né pretendere di poter acquistare le azioni della società "a valle" che sono rimaste nella titolarità formale dello stesso socio.

Come tutelare, allora, l'interesse a preservare l'assetto proprietario sostanziale esistente evitando l'accesso (indiretto) di terzi nella compagine sociale? La prassi ha escogitato diverse clausole di *change of control* (la cui legittimità è stata confermata anche dal Consiglio Notarile di Milano con la massima n. 185/2020) da inserire nello statuto della società che si vuole proteggere, che prevedono, ad es., il diritto di riscatto della partecipazione di un socio, da parte degli altri soci, qualora si verifichi il trasferimento del controllo di tale socio, oppure che escludono il limite al trasferimento di partecipazioni in caso di trasferimento a una società interamente controllata dal socio alienante, qualora questo trasferimento sia assoggettato alla condizione risolutiva consistente nel venir meno del controllo totalitario o ancora che prevedono, in tale caso, un obbligo di ri-trasferimento della partecipazione al socio alienante.

¹ App. Torino, 1 ottobre 2013, espressasi tuttavia su un caso di cessione di partecipazioni a società controllata da un socio (esentata, nel caso di specie, dalla clausola di prelazione) preordinato all'immediatamente successiva cessione del controllo di

tale società controllata, con finalità chiaramente elusive della clausola di prelazione.

² Trib. Roma, 9 maggio 2017. Conf. Trib. Milano, 10 giugno 2016, n. 7232.

Le nostre rubriche

Diritto penale dell'impresa

(a cura dell'Avv. Riccardo Salomone)

Whistleblowing alla prova dell'entrata in vigore (parte prima)

In attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del 23.10.2019, l'Italia ha adottato il D.Lgs. n. 24 del 2023, al fine di incrementare la protezione dei soggetti c.d. segnalanti.

Tale disciplina si pone come obiettivo quello di far emergere condotte riprovevoli perpetrate in seno ad una struttura organizzata (pubblica o privata) e, conseguentemente, di tutelare coloro che effettuino tale segnalazione.

Dal 15.07.2023 il "neonato" decreto trova applicazione con riferimento agli enti che occupano circa 250 dipendenti, mentre per le PMI che, nell'ultimo anno hanno impiegato una media di lavoratori subordinati fino a 249, gli adempimenti del decreto whistleblowing sono diventati effettivi dal 17.12.2023. In entrambi i casi la normativa in esame risulta avvolta da rilevanti dubbi applicativi, risolti soltanto in parte dagli interpreti, tenuto conto altresì dell'assenza di pronunce da parte della giurisprudenza in ordine all'interpretazione dell'intero assetto normativo in esame, nonché della sua concreta applicazione.

Peraltro neppure le Linee Guida ANAC emanate il 12.07.2023 hanno conseguito in maniera soddisfacente l'obiettivo sperato, ossia predisporre una regolamentazione esaustiva della materia.

Allo stato dell'arte il D.Lgs. n. 24/2023 sembra aver generato più interrogativi che risposte, in ordine alle soluzioni pratiche, concrete e maggiormente efficaci per far emergere prassi illecite e, parimenti, tutelare i whistleblower dalle potenziali ritorsioni, prevedendo delle sanzioni a carico dei responsabili.

Sicuramente, il leitmotiv della presente disciplina si rinviene nel concetto di "riservatezza": in particolare, gli enti sono obbligati ad adoperare adeguati canali di segnalazione, onde evitare la divulgazione di informazioni riguardanti il whistleblower, ovvero il contenuto della sua segnalazione.

Di fatto, la conoscenza di informazioni sul segnalante aumenterebbe la probabilità per lo stesso di subire condotte ritorsive da parte di altri soggetti inseriti nel suo stesso contesto lavorativo e contrari all'atto moralmente lodevole.

Ne consegue che la segretezza è funzionale, altresì, tanto alla diffusione di un'etica in seno alla società quanto ad incentivare comportamenti virtuosi da parte di coloro che assistono all'illecito, tenendo sempre in conto la normativa privacy (Regolamento UE 2016/679), la quale è, senza dubbio, essenziale affinché le previsioni ex D.lgs. 24/2023 possano ritenersi effettive.

In tal senso soccorre la previsione di ingenti sanzioni a carico dei responsabili per l'omessa o l'inadeguata predisposizione dei canali di segnalazione.

In primo luogo, per garantire il rispetto della normativa privacy, il responsabile delle segnalazioni dovrà essere nominato con apposito atto giuridico quale titolare del trattamento dei dati.

Egli dovrà rispettare i principi fondamentali del trattamento dei dati personali e in particolare: i) liceità, correttezza e trasparenza; ii) utilizzo minimale dei dati ed eliminazione di quelli superflui rispetto al raggiungimento dell'obiettivo; iii) esattezza dei dati, periodico aggiornamento delle informazioni riservate e cancellazione di quelle incorrette; iv) limite alla conservazione ed eliminazione al raggiungimento dello scopo.

A questo punto occorre chiedersi: come è possibile attuare correttamente tali requisiti, stante la loro palese astrattezza?

La risposta è offerta dalle Linee Guida ANAC del 2023, con le quali vengono posti a carico degli enti ulteriori adempimenti rispetto a quanto previsto ex D.lgs. 24/2023, tutti finalizzati a garantire la correttezza nella gestione del dato personale, in particolare: i) valutazione dei rischi connessi al trattamento delle informazioni e definizione della valutazione d'impatto sugli stessi; ii) rilascio di un'informativa sulle modalità di trattamento dei dati; iii) predisposizione e conservazione di un registro delle attività concernenti il trattamento, recante ogni informazione rilevante del medesimo; iv) garanzia del divieto di tracciamento dei dati; v) monitoraggio delle attività dei preposti al trattamento; vi) consenso informato del segnalante per la divulgazione della sua identità.

Trattasi di adempimenti indispensabili per garantire la riservatezza delle informazioni che non devono prestarsi a facili vie di fuga da parte dell'ente.

Le nostre rubriche

Il terzo settore

(a cura dei professionisti dello Studio)

Lasciti testamentari esenti da imposte di successione per gli Enti del Terzo Settore

L'articolo 82, comma 2, del Codice degli Enti del Terzo Settore, prevede che, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, "non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli enti predetti, utilizzati ai sensi dell'articolo 8, comma 1, vale a dire per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale". Trattasi di una misura fiscale di assoluto favore che consente a tali enti, in particolare alle fondazioni filantropiche, di disporre, nei prossimi anni, di risorse aggiuntive per il perseguimento delle proprie attività di interesse sociale e, contestualmente, di intercettare i patrimoni destinati a quelle successioni senza eredi o con parenti oltre il quarto grado, spesso del tutto estranei alla sfera sociale e affettiva del *de cuius*. Per favorire tali lasciti occorrerà una forte comunicazione pubblicitaria volta alla sensibilizzazione delle finalità dell'ente, alla cultura del dono, unitamente all'informativa dell'assoluta neutralità dalle imposte di successione. A tal fine, un recente studio condotto dalla Fondazione Cariplo e pubblicato di recente sul quotidiano "Il Sole 24 ore", rileva che gli enti del Terzo Settore che svolgono campagne informative hanno mediamente il 17,5% di possibilità in più di ottenere un lascito rispetto a un ente con le medesime caratteristiche che però non svolge analogo attività informativa e, che, attualmente si riesca a intercettare solo una minima parte della ricchezza trasferita per successione anche a causa del fatto che, per il 90% dei casi, i trasferimenti per successione avvengono ancora senza testamento. Sempre secondo quanto rilevato da Fondazione Cariplo, i prossimi decenni saranno interessati da un ingente trasferimento di ricchezza per successione della generazione dei baby boomer (nati tra il 1946 e il 1964) a quella dei Millennial (nati tra il 1981 e il 1996), stimato in un importo pari a 1.124 miliardi di euro al 2030 e pari a 3.222 miliardi al 2040. Trattasi di disponibilità eccezionali delle quali gli ETS non potranno non usufruire, anche solo in minima parte; si rende quindi necessaria sin da subito un'azione

informativa precisa e capillare, tenuto conto che l'ETS non può acquistare per successione in assenza di lascito testamentario, poiché in tal caso l'eredità si devolve per legge in favore dei parenti più stretti, poi di quelli più lontani, e infine dello Stato. Anche in presenza di un testamento l'Ente del Terzo Settore potrà beneficiare solo della quota disponibile, cioè di quella parte di eredità di cui il testatore può disporre liberamente e non è riservata agli eredi legittimari (cioè il coniuge o la parte dell'unione civile, i figli e i loro discendenti e, in assenza di figli, i genitori). Più sono i soggetti legittimari superstiti, minore è la quota disponibile di cui potrebbe giovare l'ente: ad esempio, in presenza di coniuge e più figli, la quota disponibile è limitata a un quarto della massa ereditaria; in presenza di coniuge e un solo figlio la quota disponibile aumenta a un terzo; se ci sono solo gli ascendenti si arriva a due terzi; in assenza dei legittimari si configura l'unico caso in cui un ente del terzo settore potrebbe acquistare l'intera eredità devoluta per testamento. Nel caso in cui il 12% della popolazione rediga testamento (confermando la tendenza attuale) e l'intera quota disponibile sia devoluta completamente a favore di un Ente del Terzo Settore, sempre secondo la ricerca condotta da Fondazione Cariplo, le realtà potranno essere destinatarie a livello nazionale di risorse pari a 54,4 miliardi per il 2030 e a 201,9 miliardi per il 2040. In un'ipotesi più probabilistica, secondo cui solo una parte della quota disponibile sia lasciata al Terzo Settore, si avranno lasciti in favore degli enti per 8,4 e di 35,7 miliardi, rispettivamente per il 2030 e il 2040. Senza poi considerare che nel caso in cui le famiglie senza eredi devolvano tutto il patrimonio agli enti del Terzo Settore, e quelle con eredi non destinino nulla, il valore dei lasciti potrà arrivare a 20,8 miliardi al 2030 e 88,1 miliardi al 2040. Si ricorda che il testamento può essere scritto in qualsiasi momento della propria vita e modificato successivamente, con semplici postille datate e firmate. Al momento del decesso avrà valore la stesura del testamento più recente.

Le nostre rubriche

Il controllo di gestione e gli adeguati assetti

(a cura del Prof. Fabio Sansalvadore)

Cerco un centro di gravità permanente 2

I centri di responsabilità rappresentativi delle unità organizzative aziendali possono essere variamente classificati. In particolare, in base alle differenti modalità di responsabilizzazione dei vari centri interni, si possono distinguere a seconda della loro capacità di influenzare le componenti positive e negative del reddito d'esercizio.

Al fine di giungere a tale obiettivo è necessario procedere all'analisi di ogni centro di responsabilità sia sotto il profilo contabile, sia sotto quello organizzativo senza dimenticare la dimensione operativa. Per quanto riguarda i componenti negativi di reddito occorre però ricordare che a livello di contabilità generale sono imputabili a un centro di responsabilità numerosi costi, ma solo alcuni di questi sono sotto il controllo diretto del centro stesso e da questo determinati. Sono, ad esempio, esclusi i costi comuni a più centri (controllabili solo nella loro globalità e ripartiti secondo criteri soggettivi) e i costi fissi specifici (la cui influenza dipende da decisioni prese fuori dal centro stesso).

Alla luce di queste considerazioni si è soliti articolare i centri di responsabilità distinguendo:

- centri di costo: ogni centro di responsabilità, in linea di massima, impiegando risorse è un centro di costo. In realtà sono veri e propri centri di costo solo ed esclusivamente quelli capaci di influenzare, in modo diretto e significativo, solo ed unicamente costi. Si tratta dei costi effettivamente sotto il controllo dei responsabili di centro e come tali definiti controllabili. In tale caso è necessario individuare quali tipologie di costo e per quale parte sono influenzabili dal centro stesso. Occorre, peraltro, ricordare che una precisa responsabilizzazione sui costi sostenuti da un centro non è possibile: la concezione di impresa come sistema e di interdipendenza degli elementi che la compongono e tra i componenti stessi, le varie attività realizzate oltre che la presenza di organi diversi rende difficile una chiara e precisa individuazione di responsabilità; in questo caso sarebbe più opportuno parlare di corresponsabilità;

- centri di ricavo: si tratta dei centri in cui la responsabilizzazione viene effettuata in base alla capacità di influenzare e, quindi, di manovrare, in modo diretto e significativo, le leve capaci di agire sia sui ricavi di vendita, sia sui costi di funzionamento del centro necessari per conseguire i relativi ricavi. In questo caso si presenta la necessità di individuare le componenti che concorrono alla formazione dei ricavi di vendita e i costi che risultano essere controllabili senza però mai realizzare un controllo sul profitto. In particolare, per quanto riguarda le componenti che concorrono alla formazione dei ricavi di vendita si tratta sostanzialmente del prezzo di vendita, del volume di vendita e dal mix di vendite che si realizzano. Nella pratica operativa spesso il volume di vendita e il prezzo sono definiti fuori dal centro di responsabilità il quale dispone solo di un ristretto margine di manovra su tali elementi;
- centri di profitto: si tratta dei centri in cui i margini di manovra sono tali da incidere sul risultato economico dell'attività gestita grazie ad interventi che agiscono sia sui prezzi, di acquisto e di vendita, sia sui volumi, sia sul mix dei prodotti venduti. Si tratta di individuare, in base alle esigenze specifiche, che variano da contesto a contesto, su quale configurazione di profitto vengono valutati.

Ospite del mese

(a cura della Prof.ssa Cristina Rovera)

Riportiamo di seguito la seconda parte dell'articolo contribuito di Cristina Rovera, Professoressa Associata di Economia degli Intermediari Finanziari presso la Scuola di Management ed Economia dell'Università degli Studi di Torino, riguardante il Meccanismo Europeo di Stabilità (MES); strumento di cui in questi ultimi tempi si sente sovente parlare in TV e sui quotidiani e di cui pochi conoscono l'origine ed il funzionamento. Ringraziamo sentitamente l'autrice per il suo apprezzato apporto.

La riforma del MES

Noto il funzionamento del MES, può essere interessante riflettere sulla sua riforma, approvata da tutti i paesi UE, eccezion fatta che dall'Italia. Le modifiche erano già state proposte a fine 2017, ma - anche a causa dell'interruzione pandemica - sono tutt'ora sui banchi di discussione. I testi che ne documentano lo sviluppo sono disponibili sul sito del MES. Noi ci soffermiamo sulle proposte più interessanti, che si sostanziano in: (1) sostegno al Fondo di Risoluzione Unico (FRU), (2) aggiustamenti dei requisiti di accesso alle linee di credito esistenti (PCCL e ECCL).

Ma andiamo con ordine.

Il FRU (Single Resolution Fund - SRF) rientra nel Single Resolution Mechanism (SRM), istituito con Regolamento UE 806/2014. I suoi obiettivi sono il rafforzamento della fiducia nel settore bancario e l'ostacolo al contagio (corsa agli sportelli). Il Fondo viene utilizzato per la risoluzione delle banche in crisi quando sono esaurite le altre opzioni (come il recupero attraverso il capitale sociale). Allo stato attuale, esso è finanziato dai contributi del settore bancario e (a fine 2023) ha raggiunto una capienza di circa 60 mld euro, in grado di coprire l'1% dei depositi dell'eurozona. In semplici parole, il FRU si addiziona ai Fondi di garanzia nazionali, come il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) italiano, che protegge i depositi in conto corrente entro il limite dei 100.000 euro. Se la tua banca fallisce, i fondi liquidi ti saranno rimborsati, entro il limite sopra indicato. È come se disponessimo di un paracadute. Abbiamo una garanzia.

Che cosa c'entra in tutto questo il MES? La riforma prevede la creazione di un dispositivo di sostegno, denominato backstop: il MES potrà integrare le risorse del Fondo, offrendo flussi finanziari

addizionali, utili ad aiutare tutti gli intermediari europei in difficoltà.

Veniamo adesso al secondo punto: le novità sulle linee di credito. La proposta è quella di permettere l'accesso alla PCCL tramite una procedura semplificata, subordinata alla firma di una Lettera di Intenti e condizionata al soddisfacimento di requisiti molto simili ai precedenti, ma semplificati e meglio specificati (a titolo di esempio, il paese deve mostrare - nel biennio precedente alla richiesta di aiuto - un disavanzo inferiore al 3% del PIL e un rapporto debito pubblico/PIL inferiore al 60%). L'accesso alla ECCL sarebbe invece possibile subordinatamente alla firma di un protocollo d'intesa (Memorandum of Understanding - MoU) tra Commissione UE, MES, BCE e paese beneficiario, che stabilisce le condizioni di finanziamento. In sintesi, la PCCL lascerebbe allo Stato membro la libera definizione degli interventi di risanamento, mentre la ECCL dipenderebbe da condizioni imposte. La riforma darebbe inoltre maggior potere ai detentori dei titoli obbligazionari emessi. Se i paesi beneficiari - in favore dei quali è avvenuta l'emissione - dovessero faticare nel risanare il debito, gli investitori potrebbero chiedere con più facilità la ristrutturazione del medesimo, ricontrattando le condizioni di rimborso.

Veniamo ora alle conclusioni. Cosa c'è di male in tutto questo? Perché l'Italia non ratifica la riforma? Le ragioni sono numerose. La prima è che sulla modifica del MES non c'è mai stata unanimità tra i partiti italiani. La Lega - a titolo di esempio - è sempre stata contraria al meccanismo. Lo stesso Movimento 5 Stelle ha spesso espresso delle perplessità in proposito. A favore ci sono invece il Partito Democratico, Italia Viva e Forza Italia. Questo già durante i governi Conte e Draghi. Adesso però siamo al governo Meloni, che prende tempo e discute questioni di rilievo, quali: (1) la governance europea (chi governa cosa?), (2) il potere dato al MES (giudicato ec-

cessivo, soprattutto in campo di rifinanziamento bancario), (3) l'accantonamento di (cospicue) risorse finanziarie in uno strumento difficilmente utilizzabile. E qui veniamo al punto. Ripensiamo a quanto discusso relativamente alle linee PCCL e ECCL. L'Italia - vista l'entità del debito pubblico - rientra nei paesi che potrebbero accedere a quest'ultima, che presuppone - per il paese beneficiario - l'accettazione di condizioni imposte. Pare dunque che la ragione del rifiuto sia la più semplice: non vogliamo ingerenze negli affari di casa nostra. Ma c'è di più. Le ristrutturazioni che ci sarebbero richieste potrebbero far scendere la fiducia del sistema verso l'Italia, far salire i tassi di interesse e - conseguentemente - produrre effetti negativi sullo spread nazionale. Come noto, lo spread è la differenza tra il rendimento pagato dal titolo di stato italiano e quello tedesco, di pari durata. L'aumento dello spread indica un aumento del rischio. Se lo spread italiano dovesse aumentare il nostro paese sarà considerato più pericoloso. Gli scambi con l'Italia saranno giudicati azzardati; pochi saranno disposti a erogarci nuovi finanziamenti, se non a tassi particolarmente elevati. La questione è dunque più delicata di quanto si potrebbe pensare. Il rifiuto della ratifica - spesso banalizzato - è dovuto alla necessità di discutere questioni sia micro sia macroeconomiche, che non vanno sottovalutate. Per il bene di tutti.

La proposta numero due è venuta dall'allora primo ministro italiano G. Conte, che mirava a un rimborso collettivo del debito, cioè a una responsabilità condivisa di tutti i paesi UE, non del singolo beneficiario. L'idea è risultata sgradita a paesi come Germania, Olanda, Finlandia e Austria, che hanno lasciato intendere di non voler rimborsare un debito (prevalentemente) italiano. Forse per l'entità dell'indebitamento pubblico nazionale? La proposta numero uno è stata invece criticata e respinta da numerosi partiti italiani, nonostante le condizioni di prestito fossero favorevoli: ridotti tassi di interesse e lunghi tempi di rimborso. Come suggeriscono i malpensanti, la ragione sta forse nella paura dell'ingerenza europea nelle questioni di casa nostra, che vanno dall'impiego delle risorse alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.

Tutto questo porta alla **terza** riflessione: il finanziamento MES. Come funziona? Come si accede al

prestito? Secondo le regole attuali il meccanismo può prestare fondi con due linee di credito, che soggiacciono al soddisfacimento - da parte del paese beneficiario - di determinati requisiti: la linea di credito condizionale precauzionale (Precautionary Conditioned Credit Line - PCCL) e quella soggetta a condizioni rafforzate (Enhanced Conditions Credit Line - ECCL). Nel primo caso si applicano condizioni soft, perché lo stato beneficiario è considerato sostanzialmente solido: debito pubblico controllato, facilità di finanziamento sul mercato mobiliare, solvibilità del sistema bancario. Il più noto requisito richiesto è il contenimento del rapporto debito pubblico/PIL entro il limite del 60%. Nel secondo caso, il paese beneficiario deve invece accettare condizioni più strong, perché ritenuto in difficoltà economico-finanziaria. In questo caso il rapporto debito/PIL supera il 60% e sono quindi richiesti piani di aggiustamento macroeconomico (per creare nuovi posti di lavoro e competitività), programmi di rientro e di controllo dell'indebitamento (attuabili con tagli alla spesa pubblica, modifiche del sistema pensionistico, riforme fiscali e privatizzazioni), miglioramenti del sistema finanziario (come il rafforzamento della vigilanza e la ricapitalizzazione delle banche). Si può dunque concludere che l'accesso all'una o all'altra linea dipende dalla situazione individuale dello stato richiedente, da valutare sulla base della realtà storica e contingente.

Notizie in breve

Nuova Legge Sabatini 2024

L'obiettivo della nuova Legge Sabatini è quello di facilitare le piccole medie imprese che acquistano, o acquisiscono in leasing, beni strumentali materiali come macchinari, impianti, attrezzature, o beni immateriali ad uso produttivo, attraverso l'erogazione di **finanziamenti agevolati e di un contributo in conto impianti**.

La Legge di Bilancio 2024 ha rifinanziato la misura con 100 milioni di euro, prevedendo anche delle modifiche in merito all'erogazione degli aiuti.

L'erogazione del **contributo in conto impianti** è subordinata all'esecuzione di un aumento di capitale; infatti, per beneficiare dell'agevolazione, le imprese devono presentare una richiesta di contributo per aumento di capitale sociale abbinata a un progetto di investimento. L'**aumento del capitale sociale** deve essere **almeno del 30% dell'importo del finanziamento** e deve avvenire mediante conferimento in denaro. Inoltre la piccola media impresa deve sottoscriverlo entro 30 giorni dalla concessione del contributo e versarne almeno il 25% entro lo stesso termine.

Il **contributo Sabatini**, invece, è un **contributo in conto interessi** e si ottiene a seguito della concessione di un finanziamento bancario, da parte di uno degli intermediari aderenti, destinato ad un investimento di un importo non inferiore a 20.000 euro e fino ad un massimo di 4.000.000 di euro, della durata massima di 5 anni, che dovrà essere interamente utilizzato per coprire esclusivamente gli investimenti ammissibili. Il sostegno è parametrato a una riduzione degli interessi su un tasso del **5% per le micro e le piccole imprese e del 3,575% per le medie imprese**.

La domanda di agevolazione deve essere compilata in via esclusivamente telematica, secondo le modalità definite dalla circolare n. 410823 del 6.12.2022.

Novità del Modello 730

A partire dalla campagna dichiarativi 2024 anche chi ha un sostituto d'imposta potrà decidere di non fare il conguaglio del 730 direttamente in busta paga. Nel caso in cui dal modello risulti un credito d'imposta, è possibile gestirlo direttamente chiedendone il

rimborso all'Agenzia delle Entrate. Se invece risulta un pagamento da eseguire, potrà essere versato tramite Mod. F24.

Chi sceglierà di utilizzare il Modello 730 precompilato, da quest'anno troverà una procedura guidata. Si tratta di una modalità di **compilazione "semplificata"** annunciata dal decreto Adempimenti (D.Lgs. 1/2024). Da quest'anno il contribuente non sarà più tenuto a individuare i vari campi in cui inserire i dati, ma potrà accettare, modificare, o integrare i dati attraverso un'interfaccia immediata e senza "entrare" nel modello.

Inoltre i lavoratori dipendenti e i pensionati che dichiarano **investimenti e proprietà all'estero**, da quest'anno potranno utilizzare il Modello 730, senza passare per il modello Redditi PF. Il quadro di riferimento è il W che consentirà di gestire il saldo e gli acconti delle imposte sostitutive, quando dovute: l'Ivie sugli immobili, l'Ivafe sulle attività finanziarie e l'imposta sulle crypto-attività.

Comunicazione al fisco dei dati del Pos: sanzione per errori ed omissioni

La tardiva o errata comunicazione al fisco dei dati Pos da parte degli operatori finanziari è soggetta a sanzione; così è stato stabilito dal D.L. 39/2024, art. 7, c.5.

La sanzione è prevista per ogni violazione degli obblighi di trasmissione, senza applicazione di riduzione da concorso di violazioni e con la riduzione a metà solo nel caso in cui l'invio venga fatto nei quindici giorni successivi.

I dati trasmessi sono di rilievo per l'attività di verifica e controllo, a cura del fisco, unitamente ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici.

Il confronto di questi dati costituisce la fonte di innesco per la predisposizione delle lettere di compliance ai contribuenti; ma proprio gli errori di trasmissione dei dati Pos da parti degli intermediari finanziari ha determinato l'annullamento delle comunicazioni ai contribuenti già trasmesse e riportanti dati errati (comunicato stampa dell'Agenzia dell'11.10.2023).

Le modalità ed i termini di trasmissione sono stati definiti con provvedimento 253155/2022. Nello specifico, oltre al totale giornaliero va inviata, entro

il terzo giorno lavorativo successivo alla contabilizzazione, la tipologia di operazione distinguendo tra pagamenti e storni, l'importo complessivo e il numero giornaliero delle transazioni effettuate.

Mutui e affitti nel 2024 rientrano nei "fringe benefit"

Con la circolare 5/E del 7.03.2024 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2024 riguardo al tema dei fringe benefit. Il datore di lavoro può, a partire dal 2024, rimborsare al dipendente due nuove spese rientranti tra i fringe benefit: il **canone di locazione** e gli **interessi del mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale**. L'immobile per il quale è possibile richiedere il rimborso delle spese deve essere ad uso abitativo, posseduto o detenuto sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge, o dai suoi familiari, che vi devono dimorare abitualmente. L'Agenzia chiarisce inoltre che il termine "spese di affitto" fa riferimento al canone risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato e pagato nell'anno. Si ricorda che in caso di rimborso di tali spese, esse non potranno essere considerate "effettivamente sostenute", pertanto non potranno più essere detratte in sede di dichiarazione dei redditi.

Imu, esenzione doppia per gli immobili coniugi dei coniugi

L'abitazione principale, da individuarsi nell'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente è esente da Imu. Il fatto che due immobili, ciascuno di proprietà di uno dei coniugi, siano adiacenti e non distanti l'uno dall'altro, non inficia il diritto all'esenzione.

La più recente giurisprudenza ha voluto eliminare le disparità di trattamento correlate a distinzioni tra situazioni familiari e catastali di svariato genere; come ad esempio, tra persone coniugate o persone unite da vincoli di convivenza, o per immobili situati in comuni diversi ancorché confinanti (per i quali si applicherebbe l'esenzione), piuttosto che immobili situati nello stesso comune ma molto distanti tra loro (cosa che può capitare in città di grosse dimensioni). Per evitare quindi tali disparità, la Corte di Giustizia Tributaria della Lombardia nella sentenza n. 894 del

22.03.2024, ha sottolineato che i giudici costituzionali hanno richiesto solo due requisiti: residenza e domicilio effettivo.

Comunicazione preventiva per l'utilizzo in compensazione crediti relativi ad investimenti 4.0

Dal 29 aprile 2024 sono disponibili sul sito del GSE i modelli per le comunicazioni necessarie ai fini dell'utilizzo in compensazione del bonus investimenti 4.0. L'art. 6 del DL 39/2024 ha infatti stabilito che, ai fini della fruizione dei crediti d'imposta per **investimenti in beni strumentali 4.0** e dei crediti d'imposta per **investimenti in attività di ricerca e sviluppo**, le imprese sono tenute a **comunicare preventivamente**, in via telematica, l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare, nonché la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione, oltre a una comunicazione da inviare alla conclusione degli investimenti.

Nelle more dell'emanazione del decreto, era stata sospesa la compensazione di tali crediti d'imposta.

Il modello di comunicazione va trasmesso in via preventiva dall'impresa al fine di comunicare l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare **a decorrere dal 30.03.2024** e la presunta ripartizione negli anni del credito. Il medesimo modello deve essere poi trasmesso al completamento degli investimenti, al fine di aggiornare le informazioni comunicate in via preventiva.

Per gli investimenti 4.0 effettuati a parte dall'1.01.2023 e fino al 29.03.2024, il modello è trasmesso esclusivamente a seguito del completamento degli investimenti.

Tassazione dei dividendi e delle plusvalenze su partecipazioni da parte delle società di capitali

La percezione di un dividendo da parte di una società di capitali è soggetta ad Ires solo sul **5%** del dividendo stesso; in base al principio di cassa e senza assoggettamento a ritenuta. Se il dividendo proviene da una società estera stabilita in un **Paese a fiscalità privilegiata**, è **imponibile al 100%**. Se proviene da un altro Paese la tassazione è solo sul 5% dell'importo; tuttavia se il dividendo è stato assoggettato a ritenuta nello Stato estero, il corrispondente credito d'imposta viene riconosciuto solo nella misura del

5% della ritenuta estera; pari pertanto alla percentuale di imponibilità del dividendo.

Per le società di capitali, che applicano i principi contabili nazionali e che investono in azioni e titoli simili, la fiscalità delle plusvalenze derivanti dalla cessione delle suddette partecipazioni varia notevolmente a seconda dell'iscrizione della partecipazione, sia italiana che estera, nell'attivo circolante piuttosto che tra le immobilizzazioni finanziarie, in funzione dei requisiti per l'applicazione della Pex (Participation Exemption), che permette un'imponibilità della plusvalenza limitata al 5%, ma che rende indeducibili le relative minusvalenze. Per ottenere i benefici previsti dalla Pex, la partecipazione deve essere stata posseduta ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione, essere stata iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie a decorrere dal primo bilancio di possesso e la società partecipata deve svolgere un'attività commerciale o industriale, con esclusione, ad esempio, delle società di sola gestione immobiliare.

Le partecipazioni iscritte invece nell'attivo circolante generano plusvalenze e minusvalenze rispettivamente interamente imponibili o interamente deducibili. Tuttavia la deducibilità delle minusvalenze relative a partecipazioni cedute entro 36 mesi dell'acquisto, è ridotta fino alla concorrenza dell'importo non imponibile, dei dividendi distribuiti nel predetto periodo.

Reintrodotta l'esenzione Irpef per i redditi dominicali ed agrari

La legge 18/2024, entrata in vigore il 29 febbraio scorso, che ha convertito con modificazioni il DL 215/2023 (c.d. decreto "Milleproroghe") proroga, seppur introducendo delle limitazioni e per un periodo di tempo circoscritto, il regime di esenzione Irpef dei redditi dominicali ed agrari dichiarati dai coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

L'emendamento del Governo in sede di conversione del decreto "Milleproroghe", mosso dalle istanze del settore agricolo degli ultimi mesi, ha dunque reintrodotta la proroga dell'esenzione Irpef anche per il 2024 ed il 2025 ma con regole diverse rispetto al passato. Nello specifico, è prevista **una franchigia di esenzione totale** per i redditi agrari e dominicali **fino a 10.000,00 euro**, una riduzione **dell'esenzione al 50%** per i medesimi redditi fondiari per la

parte **eccedente i 10.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro**, mentre oltre i 15.000 euro la tassazione dei redditi agrario e dominicale avviene in misura piena.

Non vengono invece modificati i requisiti soggettivi: l'esenzione era, e lo è anche adesso, fruibile dalle sole persone fisiche CD e IAP iscritte nella previdenza agricola, titolari di imprese agricole individuali nonché i soci delle società semplici.

Terzo settore: semplificazioni in arrivo per bilanci e revisori

È stato recentemente approvato dalla Camera dei Deputati il nuovo disegno di legge sul terzo settore. Saranno ora esaminati dal Senato numerosi emendamenti mirati all'ulteriore semplificazione degli adempimenti in capo agli ETS. Sul fronte dei bilanci non sarà più necessario depositare il documento al RUNTS entro il termine del 30 giugno ma verranno concessi 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Una previsione simile verrà poi introdotta per le realtà che svolgono attività d'impresa di interesse generale come, ad esempio, le imprese sociali, che dovranno provvedere al deposito nel termine di 60 giorni dall'approvazione dei documenti contabili.

In tema di bilanci sono previste ulteriori proposte semplificative per gli enti di minori dimensioni come, ad esempio, l'innalzamento a 300.000 euro per la predisposizione del rendiconto per cassa. Oppure, per gli enti con ricavi non superiori a 60.000 euro, la possibilità di predisporre un rendiconto per cassa aggregato per le diverse aree di attività dell'ETS.

Un ulteriore aspetto da tenere in considerazione riguarda l'innalzamento dei limiti per la nomina dell'organo di controllo. Si dovrà procedere alla nomina quando l'ente, per due esercizi consecutivi, abbia superato almeno due dei seguenti parametri: 150.000 euro di attivo stato patrimoniale (rispetto agli attuali 110.000); 300.000 euro di ricavi (rispetto agli attuali 220.000); 7 dipendenti (ora 5) impiegati nel corso dell'esercizio.

Previsto l'innalzamento anche dei limiti per la nomina del revisore legale la cui obbligatorietà scatterà al superamento dei seguenti indici: 1.500.000 euro (attualmente 1.100.000) per l'attivo dello stato patrimoniale; 2.300.000 euro (rispetto agli attuali 2.200.000) per i ricavi; 20 dipendenti (invece di 12) occupati in media durante l'esercizio.

Contributo a fondo perduto con il Bando Inail 2023 - 2024

Il nuovo Bando Inail 2023-2024 mette a disposizione delle aziende 508 milioni di euro per finanziare investimenti in materia di **salute e sicurezza sul lavoro**.

A partire dal **15.04.2024** sarà possibile compilare la domanda online per ottenere un **contributo a fondo perduto pari al 65%** delle spese ammissibili, fino a un massimo di 130.000 euro.

Si tratta di un'importante opportunità per le aziende che vogliono implementare le proprie condizioni di sicurezza e, al contempo, ottenere un **sostegno finanziario** significativo.

Le spese ammissibili riguardando investimenti in macchinari, attrezzature, impianti, software e altresì corsi di formazione per la salute e sicurezza sul lavoro.

La **scadenza per la presentazione della domanda** è il **30.05.2024**.

Trattamento integrativo per il settore turismo

La Fondazione studi Consulenti del Lavoro ha approfondito ed analizzato il trattamento speciale integrativo previsto per i lavoratori del settore turistico, concentrando l'attenzione su quello introdotto dalla Legge di Bilancio 2024.

La normativa prevede, su richiesta del lavoratore, un trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno ed alle prestazioni di lavoro straordinario ai sensi del DLgs. 66/2003 effettuate nei giorni festivi.

L'ambito di applicazione per l'anno 2024, rispetto all'anno precedente, è stato ampliato concedendo la possibilità di accesso ai lavoratori del settore privato degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto del turismo.

La condizione necessaria per l'accesso alla misura è che il lavoratore abbia percepito nell'anno 2023 un reddito di lavoro dipendente di importo inferiore a 40.000 euro.

Il trattamento si riferisce alle sole prestazioni rese nel periodo compreso tra l'1.01.2024 ed il 30.06.2024; può comunque essere erogato successivamente ma entro l'effettuazione dei conguagli ed il sostituto d'imposta potrà recuperare il credito mediante compensazione.

La "patente a punti" per la sicurezza

Il DL 19/2024 ha introdotto la **"patente a punti"** per la sicurezza dall'1.10.2024, al fine di catalogare le imprese più virtuose che potranno **lavorare nell'ambito dei cantieri**.

Sono **esclusi** dall'obbligo coloro che effettuano **mere forniture di materiali** nei cantieri ovvero coloro che svolgono **attività esclusivamente intellettuali**, così come le imprese ed i lavoratori autonomi stabiliti al di fuori dell'Italia (che dovranno comunque produrre un documento equivalente attestante l'assenza di determinate violazioni a carico dell'impresa). Escluse anche le imprese in possesso di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III.

Viene confermata la dotazione di crediti iniziali pari a 30 e la soglia minima di 15 crediti necessari per poter lavorare. Chi avrà meno di 15 crediti non potrà più lavorare e potrà solamente completare le opere oggetto di appalto e subappalto qualora lo stato avanzamento dei lavori sia superiore al 30%.

Viene **"sospesa la patente"** fino ad un massimo di 12 mesi se nei cantieri si verifica un infortunio da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilità permanente assoluta o parziale.

Per chi lavorerà senza "patente" o con meno di 15 crediti è stata prevista una nuova **sanzione pari al 10% dell'ammontare dei lavori con un minimo di euro 6.000**.

Numeri utili

Aliquote Irpef:	
- fino a 28.000	23 %
- oltre 28.000 fino a 50.000	35 %
- oltre 50.000,00	43 %
Aliquota Ires	24 %
Aliquota Irap	3,9 %
Cedolare secca canone concordato	10 %
Cedolare secca ordinaria	21 %
Cedolare secca locazioni brevi (dal 2° immobile locato)	26 %
Cambio €/€ (1)	1,0720
Rivalutazione TFR (2)	0,690391 %
Indice ISTAT (3)	1,2 %
Saggio di interesse legale (4)	2,5 %
Tassi Euribor (5)	
- 6 mesi	3,868 %
- 12 mesi	3,778 %

(1) Rilevazione alla data del 29.04.2024

(2) Maturato nel periodo compreso tra il 15.03.2024 e il 14.04.2024

(3) Variazione % del mese di marzo 2024 sul mese di marzo 2023

(4) A decorrere dall'1.01.2024

(5) Aggiornati alla data del 29.04.2024, valuta del 02.05.2024, base 365

Scadenziario

Mese di maggio


Scadenza	Tributo/Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
Giovedì 2	Imposta di registro	Locatore/locatario	Registrazione nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese e pagamento della relativa imposta. Versamento dell'imposta anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese.
Giovedì 16	Contributi Inps lavoratori dipendenti	Datori di lavoro	Versamento dei contributi relativi al mese precedente.
Giovedì 16	Contributi Inps artigiani e commercianti	Soggetti iscritti alla gestione artigiani o commercianti dell'Inps	Versamento rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. "fissi") relativa al trimestre gennaio-marzo.
Giovedì 16	Irpef	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR).
Giovedì 16	Irpef	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro autonomo o redditi diversi	Versamento delle ritenute alla fonte operative nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. 1) del Tuir.
Giovedì 16	Iva	Soggetti con partita Iva – Regime mensile	Liquidazione dell'Iva relativa al mese precedente e versamento dell'Iva a debito.
Giovedì 16	Iva	Soggetti con partita Iva – Regime opzionale trimestrale	Liquidazione dell'Iva relativa al trimestre gennaio-marzo e versamento dell'Iva a debito, con la maggiorazione dell'1% a titolo di interessi.
Giovedì 16	Iva	Persone fisiche rientranti nel regime fiscale forfettario e nel regime dei c.d. "contribuenti minimi"	Versamento dell'Iva relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell'imposta, effettuate nel mese precedente.
Lunedì 27	Iva	Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie	Presentazione telematica dei modelli Intrastat relativi al mese di aprile, in via obbligatoria o facoltativa.
Mercoledì 29	Imposte dirette	Società con esercizio coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio il 30 aprile	Deposito della copia del bilancio e dei relativi allegati presso il Registro delle imprese.
Venerdì 31	Imposta di registro	Locatore/locatario	Registrazione nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese e pagamento della relativa imposta. Versamento dell'imposta anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese.
Venerdì 31	Iva	Soggetti passivi Iva, non esonerati dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione Iva annuale	Termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato (comprese le società del gruppo), dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relative al trimestre gennaio – marzo 2024
Venerdì 31	Imposta di bollo	Soggetti passivi Iva residenti o stabiliti in Italia	Versamento dell'imposta di bollo per le fatture elettroniche emesse nel trimestre gennaio-marzo.

Tutte le informazioni contenute nel presente notiziario sono riservate alla Clientela ed a coloro che hanno rapporti professionali con lo Studio ed hanno scopo unicamente informativo, con esonero da ogni responsabilità per errori od inesattezze.

Informazioni e contatti

Lo Studio Cugnasco è composto da un team di commercialisti abilitati, coadiuvati da esperti collaboratori, da una consulente del lavoro organizzata con un proprio ufficio paghe, nonché da professionisti esterni che supportano l'attività di consulenza e assistenza alla Clientela.

CONTATTI		
Commercialisti		
Dr. Massimo Cugnasco Dr. Fernando Coccarelli Dr. Giovanni Collino Rag. Cristina Martini Dr. Davide Luciano Dott.ssa Marianna Cugnasco	m.cugnasco@studiocugnasco.it f.coccarelli@studiocugnasco.it g.collino@studiocugnasco.it c.martini@studiocugnasco.it d.luciano@studiocugnasco.it mar.cugnasco@studiocugnasco.it	
Consulente del lavoro		
Rag. Monica Bongiovanni	m.bongiovanni@studiocugnasco.it	
Praticante		
Dott.ssa Miruna Puscasu	m.puscasu@studiocugnasco.it	
Consulente contabile		
Erica Martini	e.martini@studiocugnasco.it	
Ufficio contabilità		
Chiara Giordano Massimo Bruno Nicolas Cavallera Valentina Cravero Daniela Costa Giulia Dutto	contabilita@studiocugnasco.it	
		Ufficio consulenza del lavoro
		paghe@studiocugnasco.it
		Elisabeth Bottasso Danila Tonelli
		Segreteria
		segreteria@studiocugnasco.it
		Daniela Dao Ormena Elisa Tardivo Delona Hyseni
		Strutture controllate
		Ge.Co. Gestione e Controllo S.r.l. (società fiduciaria e di trust)
		ge.co@studiocugnasco.it
		Strutture collegate e rapporti internazionali
		EURODEFI Professional Club of Tax, Legal & Financial Advisers www.eurodefi.org
		Lo Studio è referente locale dell'Associazione "Il Trust in Italia" www.il-trust-in-italia.it



DOVE SIAMO

Via Ponza di S. Martino, 8
 12100 Cuneo

Tel. +39 0171 63.44.40
 Fax +39 0171 66.103

E-mail info@studiocugnasco.it

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

Lun.	8.30-12.30	14.30-18.30
Mar.	8.30-12.30	
Mer.	8.30-12.30	
Gio.	8.30-12.30	14.30-18.30
Ven.	8.30-12.30	14.30-18.30

Attività di sostegno al Terzo Settore

Gli Enti del Terzo Settore svolgono un ruolo fondamentale nella società. Le nuove politiche europee promuovono la collaborazione tra gli enti del terzo settore, le istituzioni pubbliche il settore privato, al fine di creare sinergie e massimizzare l'impatto delle azioni intraprese. Questo approccio integrato e collaborativo permette di affrontare in modo più efficace le sfide sociali, lavorando insieme per un futuro più inclusivo e sostenibile.

Nell'attività di sostegno ai progetti del terzo settore ognuno può contribuire anche allo sviluppo locale. È in quest'ottica che lo Studio Cugnasco sostiene la **Fondazione ADAS Onlus di Cuneo** e promuove il progetto "Non solo hospice".



FONDAZIONE ADAS PROGETTO NON SOLO HOSPICE



La Fondazione ADAS Onlus di Cuneo è stata selezionata per partecipare al Programma Formula di **Intesa Sanpaolo** in collaborazione con **Fondazione CESVI**. Grazie al supporto di Intesa Sanpaolo e alle donazioni di tutti coloro che vorranno aiutarci, potremo realizzare il progetto "Non solo Hospice", un progetto che prevede la realizzazione di un vero e proprio Centro di Cure Palliative nel centro della città di Cuneo. In particolare, grazie al progetto Formula di Intesa Sanpaolo, saremo in grado di realizzare un giardino terapeutico aperto alla popolazione e in particolare a malati e famiglie costretti ad affrontare patologie inguaribili.

<https://www.forfunding.intesasanpaolo.com/DonationPlatform-ISP/nav/progetto/non-solo-hospice>